

Tribunale Cosenza - segreteria presidenza

Da: Sergio Tenuta <sergiotenuta@odcec.cs.legalmail.it>
Inviato: lunedì 20 febbraio 2023 22:04
A: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it;
segreteria presidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it
Oggetto: Tribunale di Cosenza - Ufficio procedure concorsuali - Procedimento n.03/2022
Rito: Piano del consumatore - Istanza di pubblicazione sul sito del Tribunale
Allegati: Richiesta pubblicazione.pdf
Priorità: Alta

TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio procedure concorsuali
Procedimento n.03/2022 – Rito: Piano del consumatore
Debitori: Adamo TRIPODI / Dora COVELLO

Giudice delegato: Dott.ssa Mariarosaria SAVAGLIO
Professionista incaricato con funzioni di OCC: Dott. Sergio TENUTA

Si trasmette in allegato Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del decreto di omologa della procedura in oggetto.

Distinti saluti.

Il Professionista incaricato con funzioni di OCC - dott. Sergio TENUTA

Sergio Tenuta
Dottore Commercialista
Viale Falcone, 182 - 87100 Cosenza (Italy)
Tel. +39 0984 1575612 - E-mail: dott.sergiotenuta@gmail.com
Cell.+39 329 1623761 - Pec: sergiotenuta@odcec.cs.legalmail.it

La presente comunicazione, che potrebbe contenere informazioni riservate e/o protette da segreto professionale, e' indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima qui indicati. Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo di e-mail, e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal vostro sistema. E' strettamente proibito e potrebbe essere fonte di violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di questa comunicazione da parte di chi l'ha ricevuta per errore o in violazione degli scopi della presente.

This communication, that may contain confidential and/or legally privileged information, is intended solely for the use of the intended addresses. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. Any use, disclosure, copying or distribution of the contents of this communication by a not-intended recipient or in violation of the purposes of this communication is strictly prohibited and may be unlawful.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto, si autorizza
sergio tenuta
ed annullare procedure
Cosenza, li 22-2-2023
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr.ssa Maria Luisa Vingrone
Maria Luisa Vingrone

Sergio Tenuta
Dottore commercialista
Viale Falcone, 182 – (87100) Cosenza

TRIBUNALE DI COSENZA – Ufficio procedure concorsuali
Procedura n.3/2022 SI (piano del consumatore)
Debitori istanti: sig. Adamo TRIPODI e sig.ra Dora COVELLO
Giudice Delegato: Dott.ssa Mariarosaria SAVAGLIO

Ill.mo Presidente del Tribunale di Cosenza

PEC:

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

segreteriapresidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione decreto di omologa piano del consumatore sul sito web del Tribunale di Cosenza

Il sottoscritto Sergio TENUTA - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza al n.537/A, con studio a Cosenza in Viale Falcone n.182, PEC sergiotenuta@odcec.cs.legalmail.it - nominato Professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento nella procedura n.3/2022 SI (piano del consumatore), promossa dai Sigg. Adamo TRIPODI e Dora COVELLO,

PREMESSO

che il Giudice designato, dott.ssa Mariarosaria SAVAGLIO, con decreto del 17/02/2023 dispone la pubblicazione del Decreto di omologa del piano del consumatore, con la presente

CHIEDE

L'autorizzazione alla pubblicazione sul sito web del Tribunale di Cosenza www.tribunale.cosenza.giustizia.it del Decreto di omologa per la procedura con RG 3/2022 allegato alla presente per pronto riferimento.

Con osservanza.

Cosenza, lì 20/02/2023

Il professionista designato
dott. Sergio Tenuta





TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 3/2022 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta in data 16/02/2023;

letto il ricorso depositato dal sig. Adamo Tripodi e dalla sig.ra Dora Covello, al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore, redatta nel loro interesse dal gestore della crisi e le successive integrazioni (in particolare l'integrazione riepilogativa e rimodulazione del piano del 01/08/2022);

lette le osservazioni formulate da BNL e relative esclusivamente all'eccessiva lunghezza del piano; ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza dei ricorrenti;

premesso che la proposta di piano depositato su PCT e le successive integrazioni prevedono il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili e il soddisfacimento nella quota del 70,35%, del credito ipotecario, fino alla concorrenza di € 93.664,00, attraverso il pagamento di 132 rate mensile per un totale di 11 anni.

Dato atto che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;

ritenuto che sussistano una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;

osservato che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ritenuto che nel caso di specie ricorra il requisito della meritevolezza in quanto al momento dell'assunzione della obbligazione, ovvero la stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, gli istanti avevano la ragionevole prospettiva di poter adempiere puntualmente al pagamento delle rate del mutuo; in seguito, tuttavia, tale condizione economica è venuta a modificarsi in quanto, l'unico reddito disponibile per fare fronte a tutte le esigenze della famiglia, percepito dal sig. Tripodi, veniva a mancare. In particolare il sig. Tripodi veniva licenziato e successivamente riusciva ad ottenere altri posti di lavoro, ma senza carattere continuativo. Solo nel 2019 il Sig. Tripodi veniva assunto con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, negli anni compresi tra il 2005 e il 2019, la sig.ra Covello non ha potuto prestare attività lavorativa a causa di problemi cardiaci, che hanno causato altresì un ulteriore aggravio delle spese da sostenere per il nucleo familiare;

osservato, in ordine a quanto obiettato dal creditore all'eccessiva lunghezza del piano, che le linee guida del Tribunale di Cosenza ritengono ragionevole un periodo di tempo contenuto nell'arco di dieci anni, non essendo in alcun modo previsto dal legislatore un tempo limite di 5/7 anni e rilevato che trattasi solo di una durata indicativa che ben può essere rivalutata in ragione della consistenza del debito e delle condizioni soggettive del debitore (tanto più che nella giurisprudenza di merito si rinvenivano omologhe di piani con durata molto superiore);

ritenuto che nel caso di specie, la durata di circa 11 anni possa ritenersi ragionevole, vista anche la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché gli istanti offrono di soddisfare il debito in misura pari al valore di stima dell'unico bene immobile dei debitori, di cui tra l'altro è incerto il realizzo;

rilevato anche che l'immobile è stato sottoposto ad esecuzione forzata, circostanza che comporta costi che andrebbero a gravare in maniera significativa sulle somme effettivamente realizzabili dal creditore;

osservato, inoltre, che nella relazione dell'OCC viene segnalata una erronea valutazione del merito creditizio dei debitori da parte dell'ente erogatore del mutuo, in quanto l'ammontare delle rate previste, non era proporzionale rispetto alla disponibilità economica della famiglia monoreddito;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano vista altresì l'integrazione e rimodulazione del piano pervenuta in data 01/08/2022;

preso atto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Cosenza n. 59/2020 R.E.I. promossa da B.N.L S.p.A, che deve trovare accoglimento stante l'omologa del piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto dal sig. Adamo Tripodi e dalla sig.ra Dora Covello e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Sospende la procedura esecutiva immobiliare n. 59/2020 R.E.I. del Tribunale di Cosenza promossa da B.N.L S.p.A.;
- 3) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 4) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 5) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 17/02/2023

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio